



24818-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1693/2020
EDUARDO DE GREGORIO	- Relatore -	UP - 12/11/2020
LUCA PISTORELLI		R.G.N. 48970/2019
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

inoltre:

SINDACATO DI POLIZIA COISP, *parte civile non riconosciuta*

avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato (omissis) si riporta ai motivi di ricorso; deposita nota spese e conclusioni *nell'interesse del ricorrente*

L'avvocato (omissis) deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta, *nell'interesse delle PL sindacato di Polizia COISP*

L'avvocato (omissis) , quale sostituto processuale dell'avvocato (omissis) (omissis) , si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede il rigetto del ricorso.

A large, handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a curved end on the left, and a series of smaller, connected loops and curves below it.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronuncia di condanna in primo grado nei confronti degli imputati (omissis), firmatario dell'articolo di stampa, e (omissis), direttore del quotidiano (omissis), alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile (omissis), all'epoca vice capo (omissis) (omissis), per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei suoi confronti, consistita nel riferire di un esposto anonimo in cui erano mosse accuse nei suoi confronti di favoritismi nella gestione degli appalti dell'Ufficio logistico del (omissis) per l'acquisto di impianti tecnologici a vantaggio di imprese a lui vicine. Fatto del (omissis).

1.1 Entrambe le sentenze di merito – quella della Corte d'Appello attraverso la riproduzione di parte consistente della motivazione estesa dal Tribunale – hanno dato conto che il capo di imputazione era limitato alla sola vicenda delle presunte irregolarità nella gestione degli appalti mentre l'articolo di stampa aveva contenuto ben più ampio, riferendosi alle iniziative del Ministro dell'Interno, che, dopo aver ricevuto l'anonimo lo aveva trasmesso alla Procura della Repubblica ed aveva disposto un'inchiesta interna, nonché alle valutazioni che la Procura stava compiendo; si è, inoltre precisato che anche gli altri eventi descritti nel pezzo giornalistico (precedenti indagini riguardanti (omissis), vicenda della burrascosa riunione con il (omissis), successione nella carica di (omissis)) avevano formato oggetto della discussione dibattimentale nel pieno e libero contraddittorio delle parti. La Corte d'Appello ha assolto gli imputati ravvisando nella pubblicazione il legittimo esercizio del diritto di cronaca perlomeno in forma putativa.

2. Ha presentato ricorso per gli effetti civili (omissis), tramite difensore di fiducia e procuratore speciale, che, premessa una sintesi degli eventi, del percorso processuale e delle censure da sviluppare, col primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt 51, 595 cp, per la ritenuta esimente del diritto di cronaca e la mancanza di motivazione in relazione alla riforma della pronuncia di condanna.

2.1 Sotto il primo profilo ha sostenuto il ricorrente che la sentenza impugnata aveva voluto ad ogni costo applicare al giudizio al suo esame il precedente assolutorio relativo alla stessa vicenda di diffamazione già giudicata da altra sezione della stessa Corte territoriale ma trascurando le differenze di contenuti tra gli articoli giornalistici apparsi sul (omissis), oggetto di quel processo e l'unico articolo esaminato nel presente caso. Inoltre, la Corte sarebbe giunta all'assoluzione degli imputati sulla scorta di un principio di diritto inconferente rispetto alla fattispecie concreta, poiché elaborato dalle SU in tema di intervista, e che rischierebbe di scardinare consolidati arresti giurisprudenziali *in punto di cronaca giudiziaria*. In particolare sarebbero traditi i principi affermati in tema di pubblicazione di scritti anonimi lesivi della

reputazione della persona offesa, principi secondo i quali occorre sempre la prova da parte dell'autore dell'articolo della verità, per lo meno putativa, dei fatti riportati e non della semplice prova dell'esistenza dell'anonimo. Sul punto si è richiamata giurisprudenza di questa Sezione.

2.2 Ha puntualizzato il ricorrente che la sentenza assolutoria nei confronti della giornalista del (omissis) e del direttore responsabile era stata confermata da questa Corte di legittimità ma nella motivazione del provvedimento è sottolineata la mancata condivisione del principio dell'attenuazione dell'obbligo di controllo rigoroso sulla veridicità dell'anonimo, che sarebbe affermato dalla Corte territoriale, in assenza del quale, a causa del carattere anonimo della fonte, non opera la scriminante nemmeno sotto il profilo putativo.

3. Per quanto attiene alla doglianza di mancanza di motivazione si è dedotto che la sentenza impugnata aveva ommesso di valutare l'intero contenuto dell'anonimo, pure approfonditamente esaminato dal Tribunale e valutato ai fini dell'affermazione di responsabilità, in quanto presente nell'articolo giudicato diffamatorio dal primo Giudice. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad esaminare solo la parte riportata nell'imputazione mentre lo scritto giornalistico nel suo insieme aveva fornito numerose notizie false, non verificate, insieme a mezze verità e sottintesi, tutti finalizzati ad offrire *un ritratto denigratorio* della parte civile.

3.1 In particolare la sentenza impugnata aveva ommesso di motivare sul giudizio del Tribunale relativo al *subdolo riferimento* al ruolo che (omissis) avrebbe svolto nella vicenda relativa al suicidio del (omissis), suo collaboratore. Sul punto l'articolo affermava che – secondo l'anonimo ed altre fonti – il gesto era stato compiuto dopo *una burrascosa riunione con* (omissis) e (omissis) mentre erano falsi i riferimenti al mancato sviluppo di indagini penali ed alla mancata autopsia, essendo quest'ultima stata effettuata, come accertato nel primo grado di giudizio e come il giornalista avrebbe ben potuto verificare.

3.2 I Giudici di appello avevano, altresì, ommesso di confrontarsi con la sentenza di primo grado, che aveva considerato false anche le notizie presenti nel pezzo giornalistico riguardanti l'esistenza di un'indagine da parte della Procura di (omissis), messa a conoscenza dell'anonimo dal Ministro dell'Interno, e quella dell'imminente apertura di indagine da parte della Procura regionale della Corte dei Conti. Per altro verso il Tribunale aveva giudicato diffamatorie perché false le notizie dell'imminente sostituzione di (omissis) nel suo ruolo di (omissis) e quella che fosse già noto il nome del successore, essendosi operati accertamenti in tal senso nel corso del processo, che ne avevano smentito la veridicità ed anche su questo profilo nulla avrebbero argomentato i Giudici di secondo grado.

4. Nel secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 57 e 595 cp, per l'assoluzione del direttore responsabile del (omissis) in base alle stesse ragioni esposte nel primo motivo,

che renderebbero operante la sua responsabilità colposa per omesso controllo sul contenuto dell'articolo di stampa.

5. In data 27 Ottobre 2020 il difensore di fiducia dei convenuti ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso, nella quale ha puntualizzato che - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - la sentenza assolutoria della giornalista e del direttore del (omissis) (omissis) resa dalla Corte d'Appello di Milano relativa alle stesse vicende di diffamazione e passata in giudicato, aveva riguardato l'intero contenuto dell'articolo, compresi in particolare i riferimenti al suicidio del (omissis) .

6. In data 6 Novembre il difensore della parte civile ha depositato note di replica alla memoria degli imputati, con le quali ha puntualmente controrogomentato alle osservazioni in essa contenute.

All'odierna udienza il Pg, drssa (omissis), ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore della parte civile (omissis), avvocato (omissis), si è riportato alle conclusioni ed ha depositato nota spese e conclusioni; l'avvocato (omissis) per la parte civile sindacato di Polizia Cosip, ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riportato. L'avvocato (omissis), sostituto processuale dell'avvocato (omissis), si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della parte civile è infondato.

1. Occorre dar conto che nella sentenza impugnata la Corte d'appello ha condiviso il giudizio espresso dal Tribunale circa l'obiettiva natura diffamatoria del contenuto dell'articolo di stampa di cui si discute ed aderito alla valutazione secondo la quale le notizie pubblicate fossero in sé stesse e per l'elevato profilo dei protagonisti, di sicuro interesse pubblico. Quest'ultimo requisito è stato ritenuto esistente - secondo il ragionamento condotto dal primo Giudice - poiché l'opinione pubblica era già informata da precedenti inchieste giornalistiche ed avuto riguardo al ruolo di (omissis) all'epoca ricoperto dalla parte civile.

Neppure sotto il profilo della continenza delle espressioni adoperate nel testo di stampa sono stati svolti rilievi all'esito del processo di primo grado, poiché le parole usate sono state giudicate in sé rispettose del limite della misura, avendo, altresì, sottolineato positivamente il Tribunale che il giornalista aveva meditato a lungo se pubblicare o meno l'articolo, consapevole della delicatezza delle questioni in esso suscitate. Sul punto la Corte di appello - in coerenza con la prima pronuncia - ha posto in luce che l'autore del pezzo non era stato animato dallo scopo di realizzare uno *scoop giornalistico* in quanto aveva ricevuto lo scritto anonimo già nel mese di Agosto 2012 e, cosciente di trovarsi a maneggiare materia altamente sensibile, si era

consultato anche col Prefetto di (omissis), avendo in seguito all'incontro, ritenuto di soprassedere alla pubblicazione.

I percorsi argomentativi dei Giudici del merito a questo punto divergono, avendo il Tribunale imperniato la pronuncia di condanna sui due elementi dell'uso dell'anonimo nell'articolo e della non verità delle notizie pubblicate sul quotidiano.

Per ragioni di chiarezza espositiva sembra utile ripercorrere, in breve, le argomentazioni sviluppate dai Giudici nella fase di merito, conducenti ad esiti opposti in primo e secondo grado.

2. Quanto alla sentenza del Tribunale, e relativamente all'uso dell'anonimo, ha opinato il primo Giudice che, secondo indirizzi di legittimità *assolutamente incontroversi*, non sussisterebbero i presupposti di operatività del diritto di cronaca in caso di utilizzo di scritti anonimi, a causa della inidoneità a meritare l'interesse pubblico dello stesso, per sua natura insuscettibile di controllo circa l'attendibilità delle fonti e la veridicità della notizia, citando sul punto giurisprudenza di questa Corte regolatrice: *Sez. 5, Sentenza n. 38746 del 03/04/2014 Cc. (dep. 23/09/2014) Rv. 262786; Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 11/01/2013 Ud. (dep. 08/03/2013) Rv. 25543; Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242603; Sez. 5, Sentenza n. 5545 del 05/03/1992 Ud. (dep. 12/05/1992) Rv. 190091*. In proposito si è fatto riferimento anche a giurisprudenza conforme della Cassazione Civile in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.

Riguardo alla falsità delle notizie pubblicate, il Tribunale ne ha dato puntuale illustrazione, alla pagina 22 del testo, esplicitando le ragioni per cui ne riteneva la inveridicità. Si è, così, annotato che era falsa la notizia della mancata autopsia sul corpo del (omissis) a seguito del suicidio, in quanto l'atto medico-legale era stato effettuato, come da richiesta di archiviazione del PM, che il giornalista avrebbe potuto verificare o direttamente, oppure chiedendo informazioni ai parenti. Si è giudicata falsa la notizia dell'esistenza di un fascicolo di indagine presso la Procura di (omissis), originata dall'anonimo spedito in Procura anche dal Ministro; sul punto il Giudice ha commentato che all'epoca della pubblicazione l'unico fascicolo aperto era quello di cui aveva dato notizia, in un comunicato stampa, la Procura di (omissis), relativo a *fatto non costituente reato*, che non implica iscrizione nel registro degli indagati, come il giornalista certamente, a causa della sua esperienza specifica, era in grado di sapere. Si è, ancora, sottolineata l'inesistenza di voci sulla successione nella carica di (omissis) ricoperta da (omissis), la cui esistenza era stata, invece, rappresentata nell'articolo incriminato, e che erano state smentite nel corso del giudizio dallo stesso Ministro. La ponderazione combinata dei due elementi dell'uso dello scritto anonimo e della non veridicità delle notizie ha sostenuto la decisione di condanna per diffamazione nei confronti del giornalista e di conseguenza quella, ai sensi dell'art 57, 595 cp, del direttore del giornale.

2.1 La motivazione liberatoria resa dalla Corte d'appello ha premesso che per i *medesimi fatti* era passata in giudicato la sentenza assolutoria nei confronti della giornalista del (omissis) (omissis), (omissis) e del direttore responsabile, (omissis), emessa dalla stessa Sezione della Corte d'Appello di Milano, essendo stati rigettati i ricorsi in cassazione delle parti civili e del PG, ed ha dato atto che le sentenze erano state acquisite al fascicolo del giudice di secondo grado. Ci si è riferiti al processo per diffamazione a mezzo stampa nato dalla querela della medesima parte civile (omissis), in relazione alla pubblicazione sul quotidiano milanese di sei articoli di stampa in sei diversi giorni, a partire dal (omissis), aventi ad oggetto le stesse vicende pubblicate sul (omissis) (omissis) il (omissis).

Sul punto la difesa ricorrente, anche nella memoria di replica, ha sostenuto la tesi della diversità dei temi affrontati dalle due pronunzie della Corte d'Appello di Milano ma va qui, preliminarmente, osservato che senza dubbio – come parte ricorrente non contesta - la sentenza divenuta irrevocabile ha riguardato il tema centrale dell'odierna imputazione, così definito dalla stesso Tribunale, cioè la vicenda dei presunti favoritismi nella gestione degli appalti dell'ufficio logistico del (omissis).

A seguito di tale premessa e dopo aver estesamente riportato il testo della sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata definita *attenta e puntuale*, la Corte territoriale si è discostata dal ragionamento del primo Giudice, valorizzando i contenuti dello scritto oggetto del giudizio e sviluppando più argomenti a sostegno della presenza della causa di giustificazione nonostante l'uso dello scritto anonimo. In tal senso si è sottolineato – tra la altre ragioni di cui si dirà in seguito - come l'articolo avesse ben chiarito che le notizie originassero da anonimo, e si è dato rilievo all'ampio risalto riservato alle dichiarazioni di (omissis), di cui si era dato conto nel testo del pezzo giornalistico.

In particolare in relazione allo specifico tema dell'uso dell'anonimo è stato accolto il motivo di appello – definito pregnante ai fini del decidere – riguardo all'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale sul punto della *impossibilità di dar corso alla verifica di verità della notizia scaturente da uno scritto anonimo*. In proposito la Corte meneghina ha richiamato un passo motivazionale della pronunzia Sez. U, *Sentenza n. 37140 del 30/05/2001 Ud. (dep. 16/10/2001) Rv. 219651*, nel quale si afferma che la scriminante del diritto di cronaca non può ritenersi a contenuto statico ed immobile, dovendo riconoscersi alla stessa una struttura dinamica e flessibile, adattandola di volta in volta a realtà diverse, con la conseguenza che il comportamento del giornalista che pubblica un'intervista a carattere diffamatorio è scriminato per il ricorrere dell'esimente ex art 51 cp, in considerazione della materia in discussione, della qualità dei soggetti coinvolti, del contesto in cui le dichiarazioni sono state rese, in modo che possano ravvisarsi profili di interesse pubblico all'informazione, di spessore tale da prevalere sulla posizione soggettiva dell'offeso e sulla tutela della sua reputazione. La citazione

dell'affermazione è stata accompagnata dal sintetico riferimento ad una pronunzia - coerente con la prima, secondo la Corte milanese - di Cass. Civ. Sez. 3, *Sentenza n. 11004 del 19/05/2011* (Rv. 617848) in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.

2.2 Nel quadro fattuale e giuridico ricostruito i Giudici di appello hanno opinato che, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, anche lo scritto anonimo può essere utilizzato, nel ricorrere dell'altro presupposto dell'interesse per l'opinione pubblica alla diffusione della notizia. Si è, quindi, osservato che nell'articolo di stampa in discussione si era dato spazio alla replica dell'interessato; si è dato peso al carattere dello scritto che, a causa delle minuziosità delle notizie relative a questioni tecniche, appariva proveniente da persona molto bene informata, nonché all'obiettiva rilevanza dei fatti descritti nell'articolo, che riguardavano appalti di notevole valore economico e per forniture relative agli apparati delle Forze di Polizia, pertanto di sicuro interesse per la collettività di coloro che intendono informarsi; interesse ancora più intenso per l'elevato livello delle persone coinvolte nelle vicende, alti funzionari dello Stato. Si è, infine, dato atto della già avvenuta diffusione al pubblico delle notizie ad opera dell'ANSA e della testata "La Repubblica", uno tra i quotidiani più letti.

La Corte milanese ha, quindi, ritenuto che nel caso di specie la notizia *doveva essere pubblicata*, ravvisando l'esimente del diritto di cronaca giornalistica in forma putativa e pronunciando la corrispondente assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

3. Fatta questa necessaria premessa riepilogativa della ragioni poste a fondamento delle due opposte decisioni deve passarsi all'esame dei motivi di ricorso della parte civile.

3.1 La doglianza del ricorrente di cui al primo motivo è in buona parte pertinente all'affermazione resa dalla Corte territoriale sulla possibilità che l'uso dello scritto anonimo, nella presenza delle altre condizioni che integrano l'esimente del diritto di cronaca, non sia incompatibile con la ravvisabilità dell'esimente stessa, affermazione censurata con gli argomenti già esposti *nel ritenuto in fatto*.

Sul punto è noto l'indirizzo interpretativo più volte espresso da questa stessa Sezione, citato dal ricorrente e definito granitico, secondo il quale non opera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi non meritevole dell'interesse pubblico. In tal senso si è, ad esempio, affermato che non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso on line uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. Sez. 5, *Sentenza n. 38746 del 03/04/2014* Cc. (dep. 23/09/2014)

Rv. 262786. Nella stessa linea interpretativa Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 11/01/2013 Ud. (dep. 08/03/2013) Rv. 255434 ha ritenuto che l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. In senso conforme si è posta la pronunzia Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Ud. (dep. 17/12/2008)rv 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo di un articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da un anonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei destinatari.

Il motivo è infondato.

3.2 Invero, si osserva che, riguardo a quello che è stato considerato dal Giudice di primo grado il tema centrale dell'odierna imputazione, cioè la vicenda dei presunti favoritismi nella gestione degli appalti dell'ufficio logistico del (omissis) e del relativo fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica a seguito dell'anonimo, la giustificazione offerta dal Tribunale appare errata, in quanto non rispondente al reale contenuto dell'articolo e fondata su argomentazioni in sé poco logiche. Infatti, nel testo di riferimento si discorre di *una scontata apertura di un fascicolo* e si dà atto che la *Procura della Repubblica sta valutando "seriamente e con molta attenzione la denuncia anonima"*, essendo riportate tali ultime espressioni tra virgolette.

La presenza presso l'Ufficio inquirente di un fascicolo è circostanza di fatto che lo stesso Giudice annota in sentenza, avendone all'epoca dato notizia al pubblico la Procura tramite un apposito comunicato destinato alla stampa. Il Tribunale, tuttavia, pretende di ricavare la falsità della notizia dell'apertura di un fascicolo dalla natura del fascicolo stesso, definito di tipo modello 45, relativo a fatti non costituenti reato. La considerazione va ben oltre il dato testuale in esame, attribuendo all'informazione presente nel pezzo giornalistico un significato che essa oggettivamente non possiede. Infatti, il giornalista non ha qualificato in alcun modo l'incarto in parola, del quale ha riferito soltanto la certa presenza, né ha fatto riferimento ad indagini iniziate o in corso, puntualizzando esclusivamente che il PM stava valutando *"seriamente e con molta attenzione la denuncia anonima"*. Il Tribunale, inoltre, ha inteso irrobustire i suoi argomenti disquisendo sulla differenza tra il tipo di procedimento instaurabile a seguito dell'iscrizione a modello 45 e - a quanto è dato capire dalla non perspicua motivazione - quello derivante da iscrizione nel registro degli indagati, differenza che sarebbe *evidente per l'opinione pubblica*. Sul punto si incorre in un chiaro vizio di illogicità, facendo cattivo uso del criterio della normale logica ed esperienza delle cose, poiché in alcun modo sembra rispondere ad una nozione di senso comune - come si intende nella sentenza di primo grado - la differenza di cui si parla, appartenendo piuttosto la cognizione di tali diversità procedurali al ristretto campo di conoscenza degli operatori del settore giudiziario penale.

Va, infine, osservato che è condivisibile l'affermazione della Corte territoriale - che appare essenziale nell'impianto argomentativo di assoluzione - secondo la quale il giornalista si era trovato a valutare uno scritto anonimo, le cui informazioni di dettaglio lasciavano ragionevolmente ritenere la probabile fondatezza di quanto riportato o perlomeno *la parvenza di veridicità* riguardo ai favoritismi descritti, essendosi puntualizzato che lo stesso Ministro dell'Interno, in ragione dell'apprezzabile serietà, aveva trasmesso l'anonimo alla Procura della Repubblica; quest'Ufficio a sua volta aveva avviato le prime formalità di sua competenza ed aveva ritenuto di darne notizia all'opinione pubblica tramite un apposito comunicato stampa.

D'altra parte le iniziative dei citati organi istituzionali, anch'esse oggetto del contenuto dell'articolo, pure sono state considerate correttamente degne di pubblicazione, in quanto di notevole interesse per il pubblico dei lettori, a causa della rilevanza degli argomenti ai quali erano collegate, e per l'elevato profilo istituzionale delle persone coinvolte.

3.3. Quanto all'aspetto umanamente più delicato del contenuto dell'anonimo, quello concernente l'inchiesta sul suicidio del (omissis), sul quale era aperta un'indagine penale a (omissis) e riguardo al quale vi sarebbe - secondo il ricorrente - mancanza di motivazione da parte del Giudice di appello in riferimento a quanto opinato in primo grado, valgono le seguenti considerazioni.

Il Tribunale ha ritenuto *grave* il collegamento tra l'esposto e la notizia, data nell'articolo, che il giorno prima di suicidarsi l'alto funzionario aveva avuto una *riunione burrascosa* con (omissis) e Maddalena, ed *ancora più grave* l'informazione che non vi sarebbero stati sviluppi nell'inchiesta e che non fosse neppure stata disposta l'autopsia. Inoltre, l'informazione della mancata effettuazione dell'autopsia sarebbe falsa, come risultava dalla richiesta di archiviazione avanzata dal PM in relazione al fatto, fin da (omissis), informazione che il cronista avrebbe potuto ottenere in virtù della sua specifica esperienza nel settore oppure consultando i familiari del deceduto. Il Tribunale su quest'ultimo profilo ha ritenuto che si tratterebbe di *affermazione inquietante, a meno di non involgere ad interpretazioni formalistiche, che non può che far sorgere sospetti sull'intera vicenda, peraltro collegata a soggetti di primario rilievo istituzionale all'interno delle Forze di Polizia.*

3.4 In proposito va osservato che il brano dell'articolo che pone in luce la mancanza di sviluppi nell'indagine circa il suicidio del (omissis) e la mancata disposizione dell'autopsia, dati non veri, appare obiettivamente riguardare l'Ufficio inquirente di (omissis) e non la persona di (omissis), la cui reputazione non appare neppure lambita da queste affermazioni; il Giudice di primo grado, tramite il riferimento al coinvolgimento di alti esponenti della Polizia, ha inteso attribuirvi un diverso significato, che, peraltro, lascia solo immaginare senza fornire alcuna spiegazione.

Ritiene il Collegio che si tratti di un'interpretazione per un verso all'evidenza congetturale, rispondente ad un pensiero forse personale del giudicante, del quale manca ogni esplicitazione; per altro aspetto, errata in diritto, in quanto si attribuisce al testo un senso che anche il lettore

medio - ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione - molto difficilmente potrebbe rinvenire, dovendosi, pertanto, escludere per questo limitato aspetto lo stesso carattere diffamatorio del passaggio. Così Sez. 5 , *Sentenza n. 10967 del 14/11/2019 Ud.dep. 01/04/2020 rv. 278790*).

Per altro verso il passo specifico relativo al suicidio del (omissis) , preceduto la sera antecedente da *una riunione burrascosa* con i (omissis) e (omissis) , può assumere il senso diffamatorio attribuitogli in primo grado, in considerazione del suo collegamento con l'intero esposto, solo astraendosi dal significato obbiettivo delle parole adoperate nel testo ed in base ad una lettura probabilmente orientata dalla conoscenza dell'esposto anonimo. In proposito il ricorrente, ha, infatti, proposto a questa Corte una spiegazione propria - probabilmente intendendo sopperire al vuoto motivazionale lasciato dal Tribunale sul punto - ma si è limitato a definire la ricostruzione dei fatti operata dall'articolista *falsa e distorta*, giungendo alla conclusione, alla luce di quanto su questo aspetto rappresentato dall'esposto anonimo, che (omissis) avrebbe indotto (omissis) al suicidio.

Non sfugge al Collegio l'improprietà dell'accostamento del tragico episodio alla burrascosa riunione della sera precedente e lo stesso inserimento nell'articolo dedicato ad altre vicende, di indiscussa serietà, ma non collegabili alla profonda intimità di scelte strettamente personali, come quella di cui ci si occupa ora, ma nel contesto giuridico e fattuale ricostruito ne appare inconsistente la rilevanza penale, per quanto sopra osservato ed anche in ragione delle considerazioni sviluppate dalla Corte milanese circa la cura complessivamente avuta dall'articolista nel ricercare le notizie e nel controllare la plausibile veridicità delle stesse, sulle quali ci si soffermerà tra breve.

4. Con riguardo, poi, ai principi di diritto invocati a sostegno della tesi del ricorrente e citati dal Tribunale, sui limiti dell'uso dello scritto anonimo e sulla correlata inconfigurabilità in tali ipotesi della causa di giustificazione del diritto di cronaca, senza voler in alcun modo porli in discussione, bisogna osservare che essi sono relativi a casi nei quali lo scritto anonimo costituiva in se stesso e da solo l'oggetto della pubblicazione, come si evince anche dalla lettura delle motivazioni delle relative pronunzie. Così per quanto riguarda Sez. 5, *Sentenza n. 5545 del 05/03/1992 Ud. (dep. 12/05/1992) Rv. 190091* relativa a notizia data attraverso uno scritto anonimo che, come tale è insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa; ugualmente è a dirsi in relazione a Sez. 5, *Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242603* nella fattispecie di pubblicazione di un articolo, in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti di calciatori. Analogamente anche: Sez. 5, *Sentenza n. 10964 del 11/01/2013 Ud. (dep. 08/03/2013) Rv. 255434*, che ha escluso l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale il giornalista aveva

indicato la sua fonte nei servizi segreti, in ragione dell'assoluta incontrollabilità della notizia per l'opposizione del segreto di Stato da parte del funzionario Sisde comparso in udienza. Nello stesso senso anche le più recenti Sez. 5, *Sentenza n. 38746 del 03/04/2014* Cc.(dep. 23/09/2014)Rv. 262786; Sez. 5, *Sentenza n. 52743 del 28/09/2017* Ud. (dep. 20/11/2017) Rv. 271782 in tema di diffamazione realizzata sul web esclusivamente tramite pubblicazione di uno scritto e di un articolo anonimi.

4.1 In base alle precedenti considerazioni può affermarsi che il sistema di principi che il Tribunale ha posto a base essenziale della pronuncia di condanna, richiamato dalla parte civile ricorrente nell'invocare l'annullamento della sentenza liberatoria, non sembra risolutivo in relazione alla fattispecie in esame, come invece, in sostanza, ha inteso il primo Giudice, che non ha in alcun modo calato i predetti principi nel caso concreto, facendo da essi derivare l'automatica inapplicabilità dell'esimente del diritto di cronaca all'uso dello scritto anonimo.

In proposito va ribadito che l'articolo incriminato ha ad oggetto non solo quanto riportato nell'anonimo circa i presunti favoritismi nella gestione degli appalti, riguardo ai quali l'articolaista non ha preso posizione, limitandosi a descriverne i contenuti, non potendosi, pertanto, in alcun modo affermare che abbia manifestato di condividerli, ma va puntualizzato che il pezzo ha riguardato in misura significativa anche le iniziative del Ministro dell'Interno e della Procura della Repubblica di Roma, organi destinatari dello scritto anonimo, eventi oggettivamente veri e di sicuro interesse pubblico per le ragioni già innanzi rassegnate, che parimenti, e forse con maggior peso, formano oggetto del racconto giornalistico.

Deve in tal senso, altresì, puntualizzarsi che il caso in esame presenta peculiarità, pure sottolineate nell'atto di ricorso e nella memoria difensiva del convenuto. La fattispecie è, infatti, caratterizzata, in modo indiscusso tra le parti, da un uso molto parziale nel testo dell'articolo (il 18% precisa la difesa dei convenuti e la parte civile concorda) dello scritto anonimo, pervenuto a conoscenza del giornalista e che servì quale spunto - definizione sulla quale conviene parte ricorrente sia pure per trarne considerazioni in favore della sua tesi - per riprendere temi dei quali egli si era già interessato, essendo il "viminalista" del quotidiano per cui lavora, e la cui conoscenza si innestava su dati di esperienza professionale maturati in precedenza nello specifico ambiente.

A tale ultimo proposito nella memoria difensiva presentata nell'interesse di (omissis) e (omissis) e nella sentenza del Tribunale, si dà conto che la criticità della convenzione (omissis), nel mirino dell'anonimo, era già stata oggetto di due articoli a firma di (omissis), riguardo ai quali non vi erano state smentite, né altre lamentele. Corretti sono stati giudicati, anche nella pronuncia di condanna, i riferimenti presenti nell'articolo al fatto che (omissis) fosse indagato dalla Procura di Napoli per un appalto relativo al centro elaborazione dati del (omissis), dato vero

tanto che poco dopo egli fu colpito da misura interdittiva, ed alla convenzione del (omissis) con (omissis), oggetto di censure da parte del TAR ed al momento in attesa di decisione da parte del Consiglio di Stato, aspetti delle vicende fattuali ampiamente citati nel corpo dell'articolo e per i quali è stata, quindi, esclusa la stessa carica diffamatoria, in quanto rispondenti a verità, come plausibilmente lo stesso giornalista sapeva all'epoca della pubblicazione, in ragione della sua conoscenza dell'ambiente e delle notizie acquisite dalle sue fonti del settore.

5. A questo punto deve darsi, in breve, conto dei limiti dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, essendo questo il tema residuo da affrontare dopo la già esaminata questione relativa all'uso dello scritto anonimo, superata nel senso anzidetto, con particolare riferimento all'esimente putativa, poiché la Corte territoriale è pervenuta all'assoluzione delle persone a giudizio per la ritenuta presenza della scriminante sotto questo profilo.

In linea generale si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte si esprime in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati per un verso in quello sociale all'informazione e per altro verso nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multis, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, Di Mambro non mass.). Più volte si è puntualizzato che l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249126; Sez. 5 n. 31392 del 1/07/2008, Alberti, Rv. 241182 - 01). In tal caso, ove la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004, dep. 2005, Scalfari ed altro, Rv. 230719).

L'indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l'art. 10 della Carta EDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica".

Il sistema di principi ora delineato appare correttamente applicato da entrambi i Giudici del merito in relazione al notevole interesse pubblico all'informazione, in considerazione della natura dei fatti oggetto di pubblicazione e dell'elevato ruolo delle persone coinvolte.

5.1 Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa del diritto di cronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti. (Sez 5 n 27106 del 9.4.2010 Rv 248032). In senso conforme : Sez 5 51619/2017 , Rv 271628 ha ritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio. Così anche Sez 5 sentenza 14013/2020 Rv 278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche in ipotesi di notizia non veritiera.

6. Alla luce dei suindicati principi va, quindi, esaminato il restante tema posto dal ricorrente, inerente la dedotta mancata veridicità dei fatti contenuti nell'articolo incriminato. In proposito va ribadito che nel caso concreto il giornalista ha dato conto - come già opinato dalla Corte d'Appello - di aver posto la necessaria cura nel verificare la plausibile veridicità delle notizie riportate nell'articolo e di averle, pertanto, pubblicate ritenendone in buona fede l'autenticità. In tal senso va posto in luce che (omissis) non è stato animato dalla volontà di fare uno scoop giornalistico - come riconosciuto dallo stesso Tribunale che l'ha condannato - assumendo, al contrario, un comportamento molto prudente, essendo in possesso dell'anonimo fin dal mese di Agosto 2012 e non pubblicandolo; avendo avuto la cura di confrontarsi sull'opportunità della divulgazione con lo stesso Prefetto di (omissis) ed, in seguito all'incontro, posponendo la diffusione delle notizie, tanto da indursi a renderle note solo in seguito alla diffusione da parte di altri organi di informazione ed avendo, così "bucato la notizia", con inevitabili ricadute negative sotto il profilo professionale. Va, altresì, sottolineato - condividendosi il ragionamento condotto dalla Corte milanese - che le informazioni sui possibili favoritismi contenute nell'anonimo apparivano attendibili agli occhi del convenuto, sicuramente esperto delle vicende interne al (omissis), anche a causa delle circostanziate e tecniche indicazioni sugli appalti, caratteristiche che lasciavano ragionevolmente intendere che la fonte fosse una persona ben informata su quanto andava esponendo ed addentro alle dinamiche di cui riferiva. Può forse aggiungersi che, a rafforzare il convincimento dell'articolaista sulla veridicità di quanto esposto nell'anonimo, probabilmente giocò anche il fatto che nel Ministero si parlasse del documento, con inevitabili tensioni e preoccupazioni - come annotato nella motivazione del Tribunale nel riportare le dichiarazioni del giornalista - e come emerge anche dalla lettera del Prefetto di (omissis) acquisita agli atti, nota alla parte civile e citata dai Giudici del merito.

Inoltre, non va dimenticato, in una valutazione complessiva del comportamento di (omissis) in relazione alla ipotizzata buona fede, che egli riportò ampiamente nel testo in discussione l'opinione di (omissis) sui temi ormai pubblici, per averli resi noti altre agenzie di informazione, dandogli, così, diritto di replica nei confronti dell'opinione pubblica già informata da altre e diverse fonti.

6.1 Le considerazioni che precedono valgono a ritenere sussistente nel contegno di (omissis) l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo putativo, come correttamente ritenuto dai Giudici di appello nella sentenza impugnata. L'osservazione vale per l'intero atteggiamento che egli ha dato conto di aver tenuto nella verifica preventiva delle sue fonti, anche con riguardo ai riferimenti presenti nell'articolo all'apertura di un'inchiesta presso la Procura regionale della Corte dei Conti e, soprattutto, alla possibile sostituzione di (omissis) come (omissis), ipotesi che era stata smentita nel corso del processo dal Ministro ma che, nel contesto informativo acquisito da (omissis), non appariva implausibile.

7. Alla luce dei principi e delle considerazioni precedenti appaiono inaccoglibili, di conseguenza, le doglianze di errata applicazione della legge penale in relazione agli artt 57, 595 cp quanto alla assoluzione del direttore responsabile per responsabilità colposa per omesso controllo sui contenuti del giornale da lui diretto. Infatti, il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art. 57 cod. pen., al direttore responsabile, la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore. Sez. 5 - , Sentenza n. 22850 del 29/04/2019 Ud. (dep. 23/05/2019) Rv. 275556.

Il ricorso della parte civile deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 12.11.2020

Il consigliere estensore


Eduardo de Gregorio



Corte Suprema di Cassazione
Sez. V[^] Penale
Depositata in Cancelleria
Roma, li 24 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Carmela Lanzetta



Il Presidente

Maria Vessicelli

